

Articolo 4

1. Per l'olio di oliva vergine lampante, le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3° di acidità:

maggiorazione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;

— da più di 3° di acidità:

diminuzione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°.

Articolo 5

Il Senpa trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Il Senpa procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6.

Il Senpa comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato a partire dal 1° dicembre 1994.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo della partita aggiudicata l'organismo d'intervento, l'aggiudicatario e l'organismo ammassatore procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi secondo i metodi indicati all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) e b) del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione⁽¹⁾:

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

i) l'organismo d'intervento informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente all'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

— accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata oppure

— rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso l'aggiudicatario ne informa il giorno stesso l'organismo d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

b) Se il risultato finale delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE:

— l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

— l'aggiudicatario comunica il giorno stesso all'organismo d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e ne informa il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.